

natura a favore dei Comunisti medesimi, dove tali usi, e servitù vi fossero o per Legge e per Consuetudine.

Dichiarando peraltro che sarà sempre lecito e permesso ai Livellari, o Compratori dei Beni delle Comunità, ed a qualunque altro Possessore l'accordarsi reciprocamente a tenere i loro pascoli in comune con pagamento di fida, o senza come giudicheranno del loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi che liberamente saranno convenuti, e stipulati dalle parti contraenti.

(*Omissis*)

II.5. Editto II aprile 1778
Soppressione dell'Ufficio dei Paschi di Siena

Volendo Noi rimuovere nel nostro Stato di Siena i perniciosi effetti, che ovunque produce la separazione del Diritto del pascolo dal Dominio del suolo, siamo venuti nella determinazione di riunire generalmente nel detto Stato di Siena, e di consolidare nel Padrone del suolo il Dominio pieno, ed assoluto del terreno colla percezione di tutti i suoi frutti.

Art. I. Sopprimiamo perciò dal di 1° settembre 1778, l'Ufficio, e Magistrato de' Paschi di Siena con tutte le sue Leggi, Statuti ed Ordini, ed in conseguenza ancora le Fide, e gli altri Diritti, che in qualunque luogo si esigono per conto di esso, come pure la Giurisdizione, che in vigore delle medesime Leggi, Statuti ed Ordini esercitano rispettivamente il Capo Vergaro di Grosseto, ed il Commissario di Manciano.

Art. II. Tutti i bestiami pertanto che saranno introdotti nello Stato Senese, o per rimanere, o per transito, o che si condurranno da una parte all'altra di esso, oltre la piena libertà, ed esenzione dalle Gabelle, e riscontri delle Dogane, che goderanno in vigore dell'altro nostro Editto di questo stesso giorno sopra il commercio del bestiame in tutto il Nostro Granducato, non avranno bisogno neppure per dipendenza del pascolo di essere accompagnati dalle spedizioni o licenze di alcuno Ufficio pubblico; ed i proprietarj di tali bestiami saranno solamente obbligati a pagare per il pascolo il prezzo, o la fida che avranno convenuto con quelli ai quali spetterà il disporre dei pascoli o come Possessori o come amministratori, a forma di quanto è provveduto con Regolamento generale comunitativo per la Provincia Superiore del di 2 giugno 1777, e rispettivamente coll'altro nostro Regolamento di questo medesimo giorno per le comunità della Provincia Inferiore.

Art. III. La Giurisdizione sopra il Danno dato, e sopra le Bestie smarrite, come pure in tutte le altre controversie, che insorgeranno in materia di pascolo, spetterà nella Provincia Superiore ai rispettivi Giudici, che a forma dell'Editto de' 28 ottobre 1777 restano surrogati al soppresso Magistrato de' Paschi: e nella Provincia Inferiore apporterà la medesima Giurisdizione ai rispettivi Giudicenti locali.

Art. IV. Le cause di Danno dato dal bestiame nei pascoli delle due Province dello Stato di Siena esigendo per le circostanze locali di esser trattate con indulgenza, abbiamo creduto conveniente di stabilire a favore di tali Province una special Provisione, la quale senza ledere i diritti dei Proprietarij dei terreni tolga quanto è possibile le inquietudini, e le molestie ai Padroni del bestiame.

Art. V. Osservato perciò quanto al diritto di agere per i danni dati dal bestiame nei pascoli rispetto alla Provincia Superiore il disposto delle Leggi, e Statuti veglianti, e rispetto alla Provincia Inferiore il Regolamento comunitativo prescritto con l'altro nostro Editto di questo giorno, ed eccettuati i danni che diconsi studiosi, i quali come procedenti da mera malizia dovranno essere indispensabilmente puniti col pieno rigore delle Leggi; Vogliamo che in tutti gli altri casi di danno, che sarà stato fatto in qualunque parte dello Stato Senese dal bestiame tanto forestiero che paesano, cessino le pene imposte da qualsiasi Legge o Statuto locale, e solamente possa il dannificato agere per l'emenda del danno in via meramente civile, esclusi sempre perciò gli arresti e catture delle persone: e presentata l'accusa al rispettivo Tribunale, nella giurisdizione del quale sarà seguito il danno, sia citato l'accusato a comparire personalmente, ed a dire quanto gli occorre in ordine alla medesima accusa, per l'effetto che confessando egli essere stato commesso il danno dal bestiame a lui appartenente, o alla sua custodia affidato, venga senz'altro condannato all'emenda di esso; e si dia corso alla Causa solamente nel caso opposto da trattarsi però, e risolversi sommariamente e senza strepito e figura di giudizio.

Art. VI. Non sarà per altro lecito ad alcuno dannificato, ne' ad altri per esso l'arrestare, e condurre allo stabulario le bestie trovate a far danno, se non in quanto gli mancasse altrimenti il mezzo onde poter giustificare chi ne sia il padrone, e debitore del danno; e perciò se le bestie saranno marcate, e il dannificato, o chi per esso potrà aver sul fatto de' testimoni, che riconoscano il marco o non avendo marco siano informati a chi le bestie appartengano, sarà tenuto a lasciarle in libertà, allontanate che le abbia con quel riguardo che userebbe se fossero sue dal luogo danneggiato, o soggetto a ricever danno: in mancanza poi di tali testimonj sarà permesso di arrestarle, e di condurle allo stabulario, dove per altro quanto prima, ed al più nel termine di tre giorni dovranno farsi riconoscere dalla Corte, e quando con un tal atto si venga in cognizione del padrone delle bestie, queste dovranno subito restituirsi al medesimo, purché paghi, o dia cauzione di pagare il danno, e le spese occorse a forma di ragione; e recusando il padrone di riceverle, sarà nonostante tenuto alla refezione di tutti i danni, e spese, ancorché superiori al ritratto delle bestie, che risulterà dalla vendita di esse da farsi immediatamente per mezzo di pubblico incanto, qualora poi restasse tuttavia ignoto il padrone di tali bestie, saran-

no queste reputate come smarrite, ed in tal caso si osserveranno le regole prescritte in appresso per simili bestie.

Art. VII. Al padrone delle bestie arrestate come sopra, o loro guardiano, siccome a qualunqu'altra persona sarà proibito l'impedire con altro mezzo, che col quietare il dannificato, che le bestie in detto caso sieno condotte allo stabulario, come pure il sottrarle da quello sotto pena nell'uno e nell'altro caso della perdita delle medesime o loro giusto valore, da applicarsi nella Provincia Superiore alla Cassa della Biccherna di Siena, e nella Provincia Inferiore a quella dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto, oltre l'arbitrio di chi dovrà giudicarne secondo che richiederanno le circostanze del caso.

Art. VIII. Chiunque per dipendenza di danno dato arrestasse le bestie, mentre doveva lasciarle in libertà, o le trattenesse oltre il detto termine di tre giorni, pagherà del proprio le spese per tutto quel tempo, che le bestie saranno state sullo stabulario contro la presente disposizione.

Art. IX. E chi per motivo e sotto specie d'aver trovato a far danno le bestie altrui, le ammazzasse, o ferisse, o strapazzasse, o se le appropriasse, caderà nelle pene corrispettive al danno, o al furto, che avrà commesso, con dichiarazione però che rispetto alle bestie salvatiche vaccine, porcine, e simili, alle quali non sia possibile l'accostarsi, né tenerle guardate, e che altresì cagionino danni di considerazione, sarà permesso come in passato, previa la licenza de' rispettivi Giudicenti locali, di ammazzarle, purché sieno osservate tanto avanti quanto dopo l'uccisione di dette bestie le altre solite cautele; ed il ritratto a netto delle spese dovrà dal Giudicante farsi passare immediatamente nella Cassa della rispettiva Comunità, ove si riterrà a favore del vero padrone per il termine di anni tre, spirato il quale e non essendo egli comparso per giustificare anche sommariamente di essere il proprietario di tali bestie, sarà il ritratto di esse devoluto a favore della medesima Comunità.

Art. X. Vogliamo poi, che chiunque troverà tanto nell'una, che nell'altra Provincia dello Stato Senese bestiame di qualsiasi specie stanziato, o ivi condotto a pascolare da alte parti, il quale si sia smarrito, o vaghi per le strade, o in qualunque altro luogo, e lo prenderà sapendo chi ne sia il padrone, detentore, o custode, debba prontamente restituirlo, né altro possa pretendere, che il rimborso delle spese fatte, e la mercede dell'Opera impiegata per effettuare una tale restituzione, alla quale mancando, col ritenere fraudolentemente, ed appropriarsi il detto bestiame sarà punito secondo il disposto dalle veglianti Leggi in materia di furti.

Art. XI. Ed ignorando a chi spetti il bestiame smarrito come sopra, sarà tenuto, sotto le pene imposte dalle Leggi, subito e al più nel termine di giorni due dal dì che se ne sarà impossessato, denunziarne l'invenzione con tutti i suoi contrassegni al Tribunale del rispettivo Giudicante, il quale dovrà in seguito, e senza indugio far bandire alla maggior frequenza del Popolo, e poi affiggere alla porta del palazzo Pretorio, o in altro luogo esposto al pubblico, una cedola della detta denunzia, nel-

la quale sia espressa in genere la quantità, e qualità, il luogo ed il tempo del ritrovamento delle bestie denunziate, le quali frattanto si rilasceranno alla custodia dello inventore, quando sia persona idonea, e voglia incaricarsene, ed in caso contrario si consegneranno a chi destinerà il Giudicante, sempre per doverne rispondere e render conto.

Art. XII. Ma per provvedere in casi simili all'interesse de' padroni, o pastori specialmente forestieri, soliti di condurre in certi tempi dell'anno il loro bestiame a pascolare nello Stato Senese, e per dare insieme una regola, colla quale si diminuiscano tanto le spese degli atti, quanto quella della custodia del bestiame smarrito, Ordiniamo che nella sopraddetta cedola di denuncia si assegni al Giudicante che la farà pubblicare ed affiggere il termine di giorni dieci, nel quale dovrà il padrone esser comparso a recuperarlo, e questo spirato sarà obbligo di detto Giudicante senz'altro indugio di far procedere alla vendita del medesimo per mezzo del pubblico incanto, e di fare rimettere immediatamente il ritratto colle regole solite osservarsi in simili casi al Camarlingo della Comunità, nel di cui territorio sarà stato trovato il bestiame, con quel più o quel meno che tanto avanti quanto durante il tempo, nel quale sarà stato appresso il consegnatario, avesse dato di frutto, ed all'opposto cagionato di spesa per il suo mantenimento, e detratta ancora ogni altra spesa, o danno da rifarsi ai termini di ragione col detto ritratto; ed il Camarlingo riterrà in cassa in forma di deposito per tre anni la somma, che avrà riscossa per tal dipendenza: e se dentro questo termine comparirà il padrone delle bestie, e darà anche sommariamente prove bastanti di esser tale, gli sarà liberamente pagata sull'ordine in scritto del Giudicante, ma passato il detto tempo, e non essendo comparso s'intenderà che abbia perduta ogni azione tanto sopra le bestie, che sopra il loro netto ritratto, il quale anderà per un terzo all'inventore, ed il rimanente in favore della Comunità.

Art. XIII. Comeché uno degli oggetti, a' quali provvedevano le Leggi e gli Ordini dell'Ufficio de' Paschi, era quello di conservare al bestiame il comodo di passare da luogo a luogo anche in forma di gregge, e di armento per mezzo delle strade maestre, ed altre solite e consuete, comunemente chiamate strade dogane, Vogliamo che le Comunità della Provincia Superiore, alle quali col citato regolamento comunitativo del 2 giugno 1777, abbiamo restituita la libera amministrazione delle loro entrate ed interessi, mantengano sempre aperte le convenienti strade e passi, acciò il bestiame possa senza aggravio, molestia, o impedimento alcuno esser condotto in qualunque parte per pascolare, per abbeverarsi, o per curarsi ai bagni, o per qualunque altro effetto, potendo per altro le dette Comunità, per agevolare sempre più il transitò del bestiame, valersi delle facultà loro concesse in materia di strade col precitato Regolamento.

Art. XIV. E rispetto alla Provincia Inferiore tanto per questo oggetto particolare delle strade, quanto in generale per il regolamento che dovrà tenersi in avvenire intorno ai pascoli appartenenti al detto Ufficio de' Paschi, abbiamo dato separata-

mente le Nostre Disposizioni coll' enunciato Nostro Editto per le Comunità della medesima Provincia Inferiore.

Art. XV. Intendiamo finalmente, che passino nella Dogana di Siena fino a nuovo ordine le azioni, e ragioni competenti al predetto Uffizio de' Paschi, e che restano da appurarsi in conseguenza della soppressione di esso.

11.6. **Editto 11 aprile 1778**

Concessione di esenzioni e franchigie nella Provincia Inferiore Senese

Al nostro avvenimento al Trono di Toscana trovandosi la Provincia Inferiore Senese in stato di massimo languore, effetto non tanto della sua naturale costituzione, che dei vincoli, ed aggravii imposti in addietro sopra i prodotti della terra, e sopra i frutti dell'industria di quelli abitanti, le prime Nostre cure paterne furono dirette ad incoraggiare la cultura dei terreni, vera sorgente della pubblica e privata prosperità, mediante l'intera ed assoluta libertà del commercio di tutti i generi frumentarj costantemente stabilita dai Nostri Editti; come pure a correggere in varj luoghi l'insalubrità dell'aria prodotta dall'esalazioni delle acque divenute stagnanti per l'abbandono dei necessarj scoli, conseguenza della negletta cultura dei terreni, con aver Noi per questo importante oggetto, e per l'altro ancora di agevolare la sussistenza, ed il commercio di quelli abitanti erogate rilevanti somme del Nostro Regio rario per le escavazioni dei fossi e canali, per la costruzione di nuove strade ed acquedotti e per altri simili lavori, come ancora per rendere più sicuro e più comodo l'accesso del Porto di Castiglione della Pescaia.

Ed avendo l'esperienza dimostrato, che gli accennati provvedimenti non sono atti di per sé soli a produrre quel maggior possibile ristoramento della Provincia Inferiore, che abbiamo sempre avuto a cuore, fatte pertanto le più mature considerazioni sopra le particolari circostanze di essa Provincia, siamo venuti nella determinazione di porre quegli abitanti in grado di esercitare con piena libertà la loro industria in ogni genere di coltivazione, di manifattura, e di traffico; e di accordare perciò le seguenti esenzioni, e franchigie, le quali cominceranno ad avere effetto, e vigore dal dì primo settembre 1778.

(*Omissis*)

Art. XIV. Volendo noi estendere sempre più le Nostre Beneficenze a favore dei proprietari delle Macchie situate nella Provincia Inferiore in aumento della Legge

de' 20 Gennaio 1776 concediamo la libera estrazione dalla parte di Mare tanto del legname da costruzione, e da magistero, o di qualunque altra sorte, quanto ancora del carbone, e legna da ardere, senza obbligo di licenze, e senza pagamento della tassa, o sia tratta dovuta fin'ora alla Cassa dei Boschi: E lasciamo ai proprietari delle macchie poste in quella Provincia la piena facoltà di disporne liberamente anche in questa parte, eccettuate soltanto le macchie comprese nei circondari riservati per gli Edifizii del ferro nella Provincia medesima, rispetto alle quali non dovrà farsi per ora alcuna innovazione, come fu ordinato col precitato Editto del 20 gennaio 1776.

Art. XV. Non intendiamo però che restino esenti dal pagamento della tratta i legnami, e carboni provenienti dai tagli, che saranno stati da Noi concessi, e dei quali saranno seguite le contrattazioni con la direzione dei Boschi, o collo Scrittorio delle Reali Possessioni, o colle Comunità, o Luoghi Pii, o tra particolari e particolari fino a tutto il mese di agosto 1778, onde per tali legnami, e carboni, dovrà pagarsi la tratta anco dopo un tal termine a forma delle condizioni apposte nelle rispettive concessioni di tagli, come pure a tenore dei patti stabiliti nei rispettivi contratti.

Art. XVI. Estendiamo generalmente a favore degli Abitanti di tutti i luoghi compresi nella Provincia Inferiore la facoltà per loro maggior sicurezza di portare e di ritenere nelle proprie case o capanne dove abitano le armi bianche di misura non proibita, e quelle da fuoco senza doverne prendere alcuna licenza.

Art. XVII. Dopo le franchigie e le esenzioni accordate col presente Editto, e dopo i provvedimenti che a maggior beneficio e vantaggio dei possessori, ed abitanti nella Provincia Inferiore dello Stato di Siena abbiamo dati con gli altri nostri Editti di questo medesimo giorno per la più semplice, e meno dispendiosa Amministrazione della giustizia, per la riunione del frutto del pascolo alla proprietà del suolo colla soppressione dell'Ufficio dei Paschi e dei diritti ad esso appartenenti, come pure per la migliore Amministrazione degl'interessi delle Comunità della istessa Provincia, consideriamo ancora che il concorso dei Forestieri in essa Provincia sarà uno dei mezzi più efficaci, e più pronti, da cui possa sperarsi il di lei ristoramento.

Dichiariamo perciò che tutte le Famiglie, o Persone forestiere di qualunque Nazione, le quali volessero stabilirvisi per attendere alla cultura dei terreni, o all'esercizio di qualche arte, o al commercio, goderanno della nostra Sovrana Protezione, e di tutte le franchigie accordate agli Abitanti della Provincia Inferiore, come se fossero nostri originari Sudditi: e per facilitare, e promuovere il loro stabilimento nella Provincia medesima, in conferma ed aumento di ciò che prescrivano i rispettivi Statuti locali a favore di simili famiglie, è Nostra precisa intenzione che le Comunità finché avranno terreni di loro proprietà dei quali non fosse già stato altrimenti disposto diano in dono a ciascheduna famiglia forestiera, che anderà ad abitare nel rispettivo territorio, sulle istanze che ne saranno loro fatte, una estensione di terreno atto alla cultura, e capace per la sementa di un moggio di grano, compreso sempre il pascolo del terreno medesimo, mediante la qual concessione dovranno tali Forestieri essere immediatamente ammessi al godimento del Terrierato.

Art. XVIII. Volendo pertanto i Forestieri approfittarsi di questo aiuto potranno manifestare la loro intenzione di stabilirsi in una data Comunità della Provincia, o al Provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Grosseto, o ai rispettivi Giudicenti locali, i quali dovranno dirigerli ed aiutarli in tutto ciò che dipende dal loro Ufficio, per procurare ai medesimi Forestieri, in quanto sia possibile un conveniente stabilimento adattato alle loro rispettive circostanze.

Art. XIX. In corresponsività delle preaccennate gratuite concessioni l'obbligo primario di questi Forestieri sarà quello di coltivare il terreno, e mancando per due anni continui a questa condizione incorreranno immediatamente nella caducità, ed i terreni ritorneranno nella proprietà, e possesso delle Comunità rispettive; all'incontro volendo coltivare maggiore estensione di terreni potranno domandarne alle Comunità, o Luoghi Pii Laicali, facendo le loro offerte per la compra nella maniera che sarà stabilita dall'enunciato Regolamento per le Comunità della Provincia Inferiore.

Art. XX. Vogliamo che i Forestieri, oltre al godimento delle grazie sopra concesse allorché verranno ad abitare stabilmente in detta Provincia vi godano ancora di tutta la sicurezza, e non si possa in conseguenza procedere contro di loro per i debiti contratti fuori del Granducato, purché siano creati almeno quattro mesi avanti, che essi Forestieri abbiano preso domicilio nella Provincia medesima, e non siano stati contratti tali debiti con Sudditi Toscani; intendendo sempre che per i debiti, che i detti Forestieri avessero creati fuori di Stato dentro il precitato termine di mesi quattro, come pure per quelli da essi contratti coi nostri Sudditi, non siano molestati colla esecuzione personale, se il debito non oltrepasserà la somma di Lire duecento a forma di quanto si prescrive nel paragrafo XXV del Regolamento di Giustizia.

Art. XXI. Goderanno parimente tali Forestieri, che verranno ad abitare stabilmente nella Provincia predetta, della sicurezza delle loro persone per qualunque delitto, che fuori del Granducato avessero commesso; purché non si tratti di delitto di Lesa Maestà, di omicidio che ecceda la linea di accidentale o meramente colposo, o di altri delitti, i quali secondo il loro titolo a forma della disposizione di ragion comune meritassero di esser puniti con pena capitale; e purché non si tratti di delitti commessi negli Stati di Modena, Parma, e Lucca, con i quali vegliano le convenzioni per la reciproca consegna dei rei, o nello Stato Pontificio, o in quello dei Presidj, o nel Principato di Piombino, nei quali per diversi particolari accordi, o per consuetudine è stabilita la reciproca restituzione.

Art. XXII. Dovranno però i predetti debitori, o rei per godere di una tal sicurezza presentarsi al Commissario della detta Provincia per riportarne l'opportuno Salvacondotto, che non potrà per altro accordarsi a quei debitori contro i quali vegliasse alcuna istanza nei Tribunali della medesima; e tanto gli uni, che gli altri perderanno ogni Privilegio, che per detto Salvacondotto venisse loro accordato, ogni qualvolta abbandonino senza licenza ancorché per breve tempo il loro domicilio in detta Provincia, nella forma stessa che si pratica, e dagli Ordini veglianti vien disposto per la Città, e Porto di Livorno.

Art. XXIII. I Pastori, Vergari e loro Garzoni, che condurranno bestiame a pascolare nella Provincia Inferiore continueranno a godere durante la loro permanenza in essa il Salvacondotto reale, e personale per i debiti civili contratti fuori della medesima Provincia Inferiore, eccettuati quei debiti, che avessero fatto per il bestiame, sul quale cadesse a favore del creditore o riservo di dominio, o speciale ipoteca, nel qual caso non gioverà loro il Salvacondotto, che per la sicurezza della persona, e di tutti gli altri beni di qualunque specie non obbligati come sopra.

Art. XXIV. Finalmente per promuovere sempre più il risorgimento della Provincia Inferiore collo stabilimento di nuove famiglie di coltivatori accordiamo a titolo di gratificazione sulla Nostra Depositeria Generale per anni dieci a quelli i quali in qualunque territorio della detta Provincia, o costruiranno di nuove case rurali o ad uso di coltivatori, o sivvero resarciranno simili case dirute ed abbandonate, il rimborso della quarta parte della spesa, che dalle giuste stime da farsi di tali case o nuovamente costruite, o resarcite risulterà essere necessariamente occorsa per ciascheduna di esse; al quale effetto chiunque volesse intraprendere l'intera costruzione, o il riattamento di simili fabbriche dovrà darsi in nota al Giudicante locale, perché nei rispettivi casi ne renda inteso il Provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Grosseto, il quale, trattandosi di riparazioni di case dirute ed abbandonate, prima che sia proceduto al riattamento delle medesime farà valutare nelle debite forme il materiale di esse: ed in seguito tanto nell'uno che nell'altro caso di riattamenti, o nuove costruzioni di case, il Provveditore dopo che avrà avuto dallo stesso Giudicante, e dai Rappresentanti della rispettiva Comunità un sicuro riscontro dell'ultimazione di tali lavori, farà subito procedere all'enunciata stima coll'elezione di un Perito per parte, e del terzo in casi di discordia, incaricando gli stessi Periti, riguardo alle case dirute ridotte abitabili, di defalcare dalla stima di esse l'importare del materiale trovato in essere prima della loro restaurazione, a forma della valuta che gli sarà stata data come sopra: e fissato così il giusto valore delle precitate case Ce ne renderà conto perché successivamente possa essere da Noi ordinato il pagamento della sopra espressa gratificazione sulla Nostra Reale Depositeria.

Tale è la nostra Volontà, e perciò colla pienezza dell'Autorità Nostra deroghiamo a qualunque Legge, Ordine, Statuto e Consuetudine, che direttamente o indirettamente si opponesse alle presenti Nostre determinazioni.

II.7. **Editto II aprile 1778**
Regolamento generale per i Comuni della Provincia Inferiore Senese

Dopo aver Noi con altri Nostri Editti di questo stesso giorno provveduto non

solo alla più semplice, e meno dispendiosa Amministrazione della Giustizia nella Provincia Inferiore dello Stato di Siena, quanto ancora al maggior sollievo, e vantaggio degli Abitanti della medesima, ed all'aumento della di lei popolazione, con sopprimere tutti quei vincoli ed aggravj, che si opponevano al libero esercizio dell'industria dei detti Abitanti; il vivo desiderio di procurare a quella Provincia tutto quel maggior bene, che può dipendere dalle Nostre paterne cure, Ci determina a prescrivere ancora il seguente Regolamento diretto a render più sollecita la spedizione degli affari delle rispettive Comunità compatibilmente colle loro attuali circostanze, e ad agevolare insieme per mezzo dell'attività de' loro Magistrati la riunione del frutto del Pascolo pubblico alla proprietà del suolo, senza la quale non si otterrà mai una perfetta cultura de' terreni, d'onde dipende il ristoramento della enunciata Provincia.

Riservandoci per altro di rilasciare anche alle dette Comunità la libera Amministrazione di tutti i loro interessi, che abbiamo concessa alle Comunità delle altre Province del Nostro Granducato allorquando aumentatasi la popolazione permanente nella Provincia Inferiore, potranno comporsi le Magistrature comunitative di soli Possessori di beni stabili i quali, come quelli che hanno il principale interesse nella buona direzione degli affari delle loro rispettive Comunità, ed una più precisa cognizione dei loro bisogni, vi è luogo di confidare che s'impieghino con tutto lo zelo e premura per il miglior servizio delle medesime.

A questo effetto confermati per ora e fino ad altre nostre Disposizioni gli attuali Consigli, e le altre Magistrature delle Comunità della detta Provincia Inferiore, l'Ufficio di Sopraintendente in ciascheduna di esse, e gli altri impieghi comunitativi, come pure il Provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Grosseto ed insieme Sopraintendente delle dette Comunità, tutti colle prerogative e facoltà loro rispettivamente attribuite dalle Leggi, Statuti, ed Ordini veglianti, e con i pesi, obblighi e stipendi ammessi ai rispettivi impieghi in quanto non fosse diversamente disposto col presente Nostro Editto ed altri Nostri successivi Ordini, siamo venuti nella determinazione di dare i seguenti provvedimenti, i quali dovranno cominciare ad avere la loro esecuzione il dì 1° Settembre 1778.

Art. I. Rilasciamo al Consiglio pubblico di ciascuna Comunità la libera elezione, e conferme annuali dei soggetti per l'esercizio degli impieghi di Medici e Chirurghi di condotta, di Maestri di Scuola, e di qualunque altro Ufficio comunitativo, come pure la nomina dei Predicatori, senza bisogno di alcuna approvazione, eccettuati gli impieghi dei Sopraintendenti e Camarlinghi, e quelli dei Messi, Cavallari, ed altri simili Esecutori, rispetto all'elezione, e conferma dei quali sarà in appresso particolarmente disposto.

Avvertiranno per altro i rispettivi Consigli pubblici di non eleggere agli impieghi, de' quali resta loro come sopra rilasciata la libera collazione, se non soggetti che abbiano i requisiti voluti dalle Leggi, Statuti, ed Ordini veglianti, e Comandiamo che il Provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Grosseto invigili attentamente sopra l'osservanza di tali Leggi, Statuti ed Ordini; al quale effetto i Giudicanti locali dovranno informarlo di mano in mano di quanto occorre.

Art. II. Incarichiamo i Soprintendenti delle rispettive Comunità della particolare ispezione sopra la conservazione degli Edifici pubblici, Palazzi Pretori, ed altre fabbriche di attinenza delle medesime Comunità, come pure sopra i Fossi, Scolii, e loro Argini, sopra gli Acquedotti, Fontane, Pozzi, Cisterne, Fogne, Lavatoi, Strade e Ponti, il mantenimento delle quali Fabbriche, e lavori spetta all'istesse Comunità; riservando per ora alla cura dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto l'ispezione sopra i Laghi, Paludi, Fiumi, Canali reali, e loro Argini, e sopra la Strada Consolare detta Grossetana, e quella di Marina.

Art. III. Dovranno ancora invigilare sopra tutti gli oggetti interessanti la pubblica salute, in quanto dipenda dalla nettezza delle Fonti, Acquedotti, Cisterne, Pozzi, Fogne e Strade delle rispettive Terre, e Castelli, ed a questo importante oggetto prenderanno ancora a riconoscere i mali provenienti dagli Sterpeti, Acquittrini, Mofete, Acquemor-te, ed altre simili cause capaci di render l'aria insalubre, per proporre gli opportuni rimedi ai Rappresentanti delle rispettive Comunità, osservate, rispetto alle spese che fossero per ciò necessarie, le regole che saranno prescritte in appresso.

Art. IV. Occorrendo qualche risarcimento, o riparo di urgente necessità, che cada sotto l'ispezione come sopra affidata ai Soprintendenti delle Comunità, quando la spesa non ecceda la somma di lire 300, il rispettivo Soprintendente ne farà il suo rapporto ai Rappresentanti la Comunità con proporre loro il metodo da tenersi per l'esecuzione: e restando approvato il lavoro con legittimo partito di detti rappresentanti, sarà cura del medesimo Soprintendente di farlo eseguire con la dovuta stabilità e possibile economia e d'informarne sollecitamente con sua dettagliata Relazione il Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto, perché possa prendere le convenienti misure secondo le circostanze per assicurarsi della buona esecuzione del lavoro, e dare le opportune disposizioni per il pagamento della spesa a forma degli Ordini veglianti.

Art. V. Nei casi poi di riattamenti di qualunque altra specie, o di nuovi lavori di vera utilità pubblica come quelli già enunciati negli articoli II. e III. del presente Editto, e spettanti alle rispettive Comunità, dovrà il Soprintendente delle medesime rimettere le sue proposizioni ai Rappresentanti, i quali fattone partito lo trasmetteranno al Provveditore suddetto per riportarne la di lui approvazione, quando la spesa non ecceda la somma di lire settecento; e qualora oltrepassi questa somma, il medesimo Provveditore dovrà rendercene conto con dire il suo sentimento per attendere le Nostre Sovrane Resoluzioni: ed approvati che sieno questi riattamenti, o nuovi lavori apparterrà al Soprintendente della Comunità il fargli eseguire secondo le istruzioni, che gli saranno date dal Provveditore dell'Ufficio de' Fossi, il quale non lascerà d'invigilare al puntuale adempimento delle medesime, e dovrà poi provvedere a termini sempre degli Ordini veglianti, perché sia pagata la spesa, che occorrerà per tali lavori.

Art. VI. All'effetto poi che le Comunità possano più facilmente soddisfare a tutte queste spese, ed agli altri pesi indispensabili per il loro servizio, sarà in facoltà dei Rappresentanti unitamente ai Soprintendenti di ciascheduna di esse di riformare quelle

spese, che riconoscessero superflue, o eccedenti le forze delle rispettive entrate comunitative.

Art. VII. Vogliamo che a beneficio universale resti abolito l'uso delle comandate d'uomini, di bestie, di carri, ed altri strumenti per qualunque lavoro in servizio pubblico, o delle Comunità; essendo nostra precisa intenzione, che ogni sorta d'opera occorrente per tali lavori sia pagata a contanti per quel prezzo, o mercede, che sarà liberamente convenuta.

Art. VIII. Sopprimiamo similmente in tutta la Provincia Inferiore i Monti Frumentarj, e qualunque altro Monte Pio; volendo che il Provveditore dell'Ufficio de' Fossi faccia fare più sollecitamente che sia possibile lo stato attivo, e passivo delle loro Amministrazioni, per dovercene in seguito render conto; riservandoci allora a dichiarare le Nostre Sovrane intenzioni sopra l'erogazione dei crediti di detti Monti, e dei capitali attenenti a queste Aziende, in beneficio delle Comunità e del Pubblico, e frattanto ordiniamo che resti sospesa qualunque molestia contro i debitori delle medesime.

Art. IX. Per gli Impieghi di Soprintendenti e Camarlinghi delle Comunità il Consiglio pubblico di ciascuna di esse farà con suo partito nei modi soliti una nota da rinnovarsi ogni tre anni dei Possessori di beni stabili, e delle Persone benestanti domiciliate nelle rispettive Comunità che sieno atte ad esercitare le incumbenze annesse ai detti Impieghi; e questa Nota dovrà essere rimessa a Noi per mezzo del Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto per attendere le Nostre Determinazioni.

Art. X. Allorché dovrà procedersi all'elezione dei soggetti per i predetti due Impieghi, i nomi delle Persone compresi nella Nota che sarà stata da Noi approvata si descriveranno in tante cedole, o Polizze distinte, per includersi in una borsa da custodirsi come le altre borse comunitative, e da questa borsa si estrarranno a sorte due polizze una alla volta, la prima per l'impiego di Soprintendente, e l'altra per quello di Camarlingo, i quali Uffizj dureranno tre anni, salvo sempre il partito della conferma da farsi ogni anno dallo stesso Consiglio pubblico; non intendendo per altro che i soggetti, i quali avranno esercitato i predetti Uffizj per tre anni, siano inabilitati allo stesso rispettivo Ufficio per il seguente Triennio, quando sieno stati nuovamente posti in nota dal Consiglio pubblico, approvati da Noi, ed estratti come sopra.

Art. XI. Ed in caso di mancanze essenziali o di altre circostanze e riflessi interessanti il buon servizio, il Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto continuerà ad aver facoltà di sospendere i soggetti che eserciteranno tali impieghi, e di sostituirne altri provvisoriamente, purché sieno compresi nell'enunciata Nota triennale, col l'obbligo però di rendercene immediatamente conto per attendere in seguito i Nostri Ordini.

Art. XII. Riserviamo a noi l'elezione e conferma di tutti i Messi, Cavallari, ed altri simili Esecutori di Giustizia, i quali per altro saranno sottoposti ai soliti Sindacati, e

dovranno riportare i consueti benseruizi per parte delle Comunità, ed il discarico di aver prestato il dovuto servizio nelle cose d'interesse delle medesime, e dei Luoghi Pii, e Patrimonj Comunitativi in esse compresi.

Art. XIII. Essendo necessario che in ciascuna Comunità della Provincia Inferiore siano destinate persone che invigilino alla buona qualità delle carni, ed alla salubrità di tutti gli altri commestibili che si esportano alla pubblica vendita, e facciano di tempo in tempo il riscontro dei pesi e misure che servono alle pubbliche contrattazioni, Comandiamo che tutte le ispezioni sopra tali materie appartengono ai Rappresentanti le rispettive Comunità, i quali faranno esercitare le sopra espresse funzioni per mezzo di uno o due de' Componenti il loro corpo. E qualora accada che non vi sia alcuno de' residenti, che abiti stabilmente nel luogo, e manchi perciò chi possa esercitare queste ingerenze, in tal caso i Rappresentanti medesimi, per il solo tempo che durerà il loro Ufficio, eleggeranno per detto effetto, secondo l'estensione del loro territorio, una o più persone idonee fra gli abitanti del medesimo luogo; e tutti quelli che nei rispettivi casi saranno incaricati di tali incumbenze, qualora venissero in cognizione di qualche fraude o mancanza, dovranno fare il rapporto al Giudicante locale perché possa procedere a forma delle leggi veglianti; né potranno sopra tali materie mescolarsi in altre ispezioni.

Art. XIV. Premendo ancora di provvedere, per quanto lo permettano le attuali circostanze della Provincia Inferiore, al miglior servizio dei Luoghi Pii laicali ed altri Patrimonj Comunitativi, Comandiamo che senza variare per ora il sistema e le regole, colle quali presentemente si procede all'elezione degli Uffiziali de' detti Luoghi Pii, e rispettivamente degli Amministratori degli altri Patrimonj comunitativi, come pure alla soddisfazione dei pesi ed obblighi imposti a tali Luoghi Pii, e Patrimoni, abbiano i rispettivi Uffizi ed Amministratori tutte quelle facoltà che da Noi sono state come sopra rilasciate alle Magistrature comunitative, per ciò che riguarda la buona conservazione delle fabbriche e l'esecuzione di altri lavori purché ne' rispettivi casi si osservi sempre l'istesso metodo stabilito di sopra per le fabbriche e lavori che sono a carico delle Comunità.

Art. XV. Sarà parimente in facoltà dei medesimi Uffiziali ed Amministratori di eleggere, e confermare liberamente per mezzo di legittimi partiti e deliberazioni, senza bisogno di alcuna approvazione, i Ministri ed Impiegati in servizio dei Luoghi Pii ed altri Patrimonj suddetti, alla riserva dell'Ufficio di Camarlingo, il quale continuerà fino a nuov'ordine ad essere aggregato al Camarlingato delle rispettive Comunità nel modo e coll'istesse regole praticate finora.

Art. XVI. E sarà ancora in libertà degli stessi Uffiziali ed Amministratori di rescare per il miglior servizio delle rispettive loro Amministrazioni tutte quelle spese, che credessero superflue ed eccedenti.

Art. XVII. L'oggetto del pubblico Bene, per il quale abbiamo con altro nostro Editto di questo giorno soppresso l'Ufficio de' Paschi di Siena con le sue Leggi e Statu-

ti, ed in conseguenza le Fide di Dogana e di Pedaggio dovute fin'ora al medesimo Ufficio anche nella Provincia Inferiore, Ci determina pure a dare i seguenti provvedimenti diretti a riunire e consolidare nei Proprietarj dei terreni in tutta la Provincia Inferiore il Dominio pieno ed assoluto del suolo con la percezione di tutti i suoi frutti; incaricando le rispettive Comunità dell'esecuzione di tali provvedimenti, nella fiducia che per mezzo di esse possano questi ridarsi ad effetto con facilità e sollecitudine a beneficio tanto pubblico che privato.

Art. XVIII. Ciascheduna Comunità della Provincia Inferiore nelle di cui corte o Territorio sono compresi terreni, che o in tutto il corso dell'anno, o in parte di esso sono stati fin'ora sottoposti al pascolo pubblico mediante il pagamento della Fida a favore dell'Ufficio dei Paschi di Siena, assumerà provvisionalmente l'amministrazione dei Pascoli di tali terreni dal dì 1° settembre 1778.

Art. XIX. Qualunque Proprietario di questi terreni determinandosi d'acquistare il Pascolo per riunirlo dopo la detta epoca alla proprietà del suolo, potrà farne istanza al soprintendente delle rispettive Comunità, le quali in tal caso dovranno rilasciargli in vendita il frutto del pascolo sopra i propri beni per mezzo di legittimo partito del Consiglio pubblico, salva per adesso e fino a nuov'ordine l'approvazione del Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto, quale nel caso che credesse di doverla negare Ce ne renderà conto ad individuarne le ragioni; ed il partito medesimo approvato come sopra terrà luogo di contratto, e dovrà esserne data copia al compratore senza spesa alcuna.

Art. XX. Per regolare il prezzo di tali vendite si procederà alla stima del frutto del Pascolo per le rispettive stagioni, la quale dovrà farsi secondo lo stato attuale del medesimo, per mezzo di due periti uno per parte coll'elezione del terzo in caso di discordia, ed a maggior beneficio dei Padroni del terreno, Vogliamo che essi godano sopra tali stime un ribasso di un sesto, avuto riguardo alle spese che saranno obbligati a fare per chiudere i loro terreni.

Art. XXI. Fissato nel modo prescritto il frutto del Pascolo, sarà facoltà dei compratori, o di pagare alle Comunità il prezzo intero per la compra del Pascolo da regolarsi a ragione di tre per cento sulla stima, o di ritenere nelle mani l'intero prezzo, o una parte di esso per pagarne annualmente come sopra il frutto recompensativo all'istessa ragione di tre per cento; salvo sempre in quest'ultimo caso, per quella porzione di prezzo che resterà nelle mani de' compratori, il riservo del domicilio secondo le regole di ragione a favore della Dogana di Siena, alla quale resterà aggregato il patrimonio del soppresso Ufficio dei Paschi fino al dì lui totale appuramento.

Art. XXII. Ed all'oggetto che oltre i terreni sottoposti al Pascolo pubblico giungano a risentire quei medesimi vantaggi, che dee produrre la riunione del Pascolo alla proprietà del suolo, anche i terreni, i pascoli de' quali o sono sottoposti a Bandite spettanti all'Ufficio dei Paschi, o sono riservati a favore delle Comunità, Luoghi Pii

laicali, o a qualunque Banditario, o Tenutario particolare, e conosciuti sotto il nome di Usi, Confini, Domesticchetti, Bandite, Banditacce, Comunali, Anoveri, Rendite, o sotto qualsiasi altra denominazione, Ordiniamo che le rispettive Comunità, nel territorio delle quali sono situati i terreni sottoposti a bandita, o altrimenti riservati per il pascolo come sopra, procedano a rilasciare il frutto del pascolo di tali terreni ai Proprietari di essi nella forma già prescritta per i terreni sottoposti al Pascolo pubblico, salve le ragioni che potessero competere ai Banditarj, o Tenutarj particolari per la loro indennità, da sperimentarsi avanti al Commissario della Provincia Inferiore, che resta da Noi specialmente autorizzato a fare, sentito chi occorre, quelle dichiarazioni che converranno per la buona giustizia.

Art. XXIII. Frattanto sarà in facoltà dei detti Banditarj, o Tenutarj particolari di continuare a ritenere colle attuali condizioni e pesi le rispettive Bandite, o tenute, delle quali fossero legittimamente in possesso, o quella parte di esse per cui non fosse seguita la riunione del Pascolo alla proprietà del fondo; salvi quei defalechi, ed indennizzazioni che venissero loro accordate a termini di giustizia. E nel caso che detti Banditarj, o Tenutarj si determinassero per lo scioglimento dei contratti veglianti relativamente alle loro rispettive bandite o tenute, dovranno farne la dichiarazione avanti il predetto Commissario, il quale provvederà conforme sarà di ragione alla loro indennità. E le Comunità nel territorio delle quali saranno comprese tali Bandite o tenute, assumeranno l'amministrazione di esse per disporre del Pascolo colle regole istesse che sono state loro prescritte per i terreni soggetti alla servitù del Pascolo pubblico.

Art. XXIV. Perché abbia poi il suo pieno effetto in tutta la Provincia Inferiore la riunione del Pascolo alla proprietà del terreno, vogliamo che nelle vendite da farsi col metodo che sarà ordinato in appresso dei terreni appartenenti tanto alle Comunità, quanto ai Luoghi Pii laicali, o altri Patrimoni Comunitativi resti sempre compreso anche il frutto del Pascolo.

Art. XXV. E finalmente quanto ai terreni delle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimoni Comunitativi già allivellati senza il diritto del Pascolo dovranno le rispettive Comunità rilasciare a que' Livellarj, che ne faranno istanza, anco il frutto del Pascolo per un'annua corresponsione, da fissarsi nella forma già stabilita, in aumento del Canone che attualmente pagano per il Livello del terreno; e questo nuovo rilascio dovrà sempre seguitare la natura delle veglianti conduzioni livellarie dei medesimi terreni.

Art. XXVI. In qualunque dei modi sopraccennati sia stato riunito il diritto del Pascolo alla proprietà dei terreni potranno i Proprietari di essi disporre con piena libertà, o tenendovi il proprio bestiame, o ricevendovi l'altrui per quella fida, o per quel prezzo, di cui converranno con i Padroni del bestiame, o coltivandogli in tutto o in parte, come più a loro piacerà.

Art. XXVII. Ma per l'effetto che restino tolte, quanto è possibile, le vessazioni e le

inquietudini che il Pubblico potrebbe risentire delle accuse di danno dato, tutti i terreni della Provincia Inferiore, che non fossero già chiusi o difesi, riunito che sia il diritto del Pascolo alla proprietà del fondo, dovranno dai rispettivi Possessori esser chiusi o difesi con siepi, o fossi, o argini, o muri a regola d'arte, ed a forma di quanto rispetto alla misura o forza delle siepi, argini, fossi e muri dispongono i rispettivi statuti locali, ad altri Ordini per l'addietro emanati; eccettuati per ora i terreni spettanti alle rispettive Comunità, Luoghi Pii, ed altri Patrimoni Comunitativi, fintanto che non saranno stati alienati in vigore delle presenti nostre Disposizioni: E per la più comoda esecuzione di tali chiusure e difese accordiamo ai Possessori il termine di cinque anni, autorizzando per altro i Rappresentanti delle rispettive Comunità a ridurlo ad un tempo più breve a proporzione delle circostanze de' luoghi e degli acquirenti.

Art. XXVIII. Mancando poi i Proprietari di fare gli accennati ripari nel termine prescritto di cinque anni, o in quel minor tempo che fosse stato loro assegnato come sopra dai Rappresentanti delle rispettive Comunità, resteranno privi, spirati i suddetti termini rispettivamente, dell'azione a domandare il rifacimento dei danni, che da indi in poi venissero fatti dal bestiame nei loro terreni non chiusi né difesi.

Art. XXIX. E frattanto perché sia noto al Pubblico quali saranno i terreni, il di cui pascolo sarà stato riunito al dominio del suolo, e dove perciò non potranno pascolare fuori che i bestiami dei rispettivi Possessori, o di quelli che averanno convenuto per il Pascolo con i Possessori medesimi, Vogliamo che questi terreni sieno di mano in mano descritti capo per capo, secondo le loro più comuni denominazioni e confini, in una Tavoletta da tenersi continuamente affissa al Pretorio, ed alle Parrocchie di ciascheduna Comunità: E fintanto che i medesimi terreni non sieno chiusi, o difesi nella forma già prescritta.

Comandiamo che per la più facile, e più sicura notizia del Pubblico, i Proprietari di essi vi facciano immediatamente dopo l'acquisto del Pascolo gli occorrenti ripari provvisionali, o vi appongano almeno dei segni, per mezzo dei quali venga sufficientemente indicato il recinto dei Pascoli riuniti alla proprietà del suolo.

Art. XXX. Se più possessori fra di loro confinanti o della medesima, o di diversa Comunità si troveranno insieme d'accordo a riunire e far tutto un corpo del pascolo, che averanno acquistato sopra i propri beni, non saranno obbligati a circondare ciascuno di loro distintamente il proprio terreno, servendo in tal caso un solo circondario, che difenda tutto il corpo dei terreni riuniti per consenso dei rispettivi Possessori.

Art. XXXI. E quando ad uno o a più Possessori particolari, dopo avere acquistato il diritto del Pascolo sopra i propri beni, fosse necessaria per l'effetto di chiudergli la riunione di qualche discreta porzione di terreno spettante o alle Comunità, o a qualche Luogo Pio laicale o altro Patrimonio comunitativo, dovranno le rispettive Comunità per mezzo del loro Consiglio pubblico, e gli Amministratori de' Luoghi Pii, ed altri Patrimoni suddetti rilasciare, salva sempre la Nostra Sovrana approva-

zione, simili terreni in vendita a tali possessori sulle stime che ne saranno fatte colle solite regole, ferma stante rispetto alla stima del pascolo quella detrazione straordinaria, che è stata prescritta di sopra all'art. XX.

Art. XXXII. Ordiniamo che tutto il Pascolo che rimarrà in amministrazione delle rispettive Comunità, o perché i Proprietari particolari non lo abbiano ancora acquistato e riunito ai loro terreni, o perché i terreni appartenenti alle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimonj comunitativi non sieno stati alienati, sia venduto per le rispettive stagioni al pubblico incanto, in quel maggior numero di porzioni separate che sarà possibile secondo le circostanze, sulle offerte che saranno presentate alle Comunità e per esse al rispettivo soprintendente, per rilasciarsi al maggiore o migliore offerente per mezzo di legittimo partito del Consiglio pubblico; salva per adesso e sino a nuov'ordine l'approvazione del Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto: E per i Pascoli che non fossero stati venduti in porzioni separate come sopra il medesimo Consiglio pubblico avrà la facoltà di ammettervi il bestiame che si volesse fidare a numero e per i prezzi che saranno da esso approvati con sua deliberazione.

Art. XXXIII. Essendo Noi per altro informati che tutti quelli, che sono ammessi al Terrierato nelle rispettive Comunità della Provincia Inferiore, hanno avuto fin'ora il diritto di far pascolare i loro bestiami nella propria Corte e nelle confinanti senza pagamento di fida all'Ufficio de' Paschi, il qual diritto viene a cessare mediante la già ordinata riunione del frutto del Pascolo alla proprietà dei terreni; Vogliamo ciò nonostante, che per dar comodo a tali Terrieri di acquistar terreni sufficienti a mantenere i propri bestiami con maggior loro profitto, sia ad essi conservato per lo spazio di tre anni, da cominciare a decorrere dal dì 1° Settembre 1778, il privilegio ed esenzione dalla fida nella propria Corte e nelle confinanti, nel modo che ne hanno goduto in passato, tanto per l'inverno che per l'estate; esclusi per altro i terreni rispetto ai quali sarà di mano in mano seguita la riunione del Pascolo alla proprietà del fondo secondo le Disposizioni precedenti.

E quando i detti Terrieri si determinino ad acquistare terreni di attinenza delle loro rispettive Comunità, per l'effetto di sopra contemplato di provvedere alla sussistenza de' loro propri bestiami, intendiamo che sieno sempre preferiti a qualunque altro attendente, e che sieno loro usate le maggiori facilità possibili, avuto riguardo alle particolari circostanze dei medesimi.

Art. XXXIV. Sarà a carico dei Camarlinghi delle Comunità l'esazione delle fide o del prezzo dei Pascoli in qualunque forma venduti come sopra, per dovere rendere annualmente conto di questa nuova loro amministrazione, nel modo che sarà loro prescritto dal Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto, il quale alla fine dell'anno Ci rimetterà lo stato di tali prodotti; ed allora Ci riserviamo, dopo avere provveduto alle indennizzazioni che fossero convenienti per dipendenza della riunione del Pascolo alla proprietà del suolo, di erogare secondo le occorrenze l'avanzo di detti assegnamenti in maggior sollievo e beneficio della Provincia Inferiore.

Art. XXXV. Essendo Nostra intenzione che al bestiame sia sempre conservato il comodo di passare da luogo a luogo anche in forma di gregge o di armento, per mezzo delle strade maestre ed altre solite e consuete comunemente chiamate strade Dogane; Vogliamo, che tali strade nella Provincia Inferiore di Siena sieno mantenute dentro quello spazio che occupano attualmente tanto nei luoghi coltivati e chiusi, quanto in quelli incolti ed aperti, ove per altro le strade medesime dovranno essere determinate ad una conveniente estensione secondo le circostanze locali, a misura che i terreni si anderanno chiudendo in conseguenza della riunione del Pascolo alla proprietà del suolo; incaricando perciò il Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto d'invigilare, perché nella concessione del Pascolo ai rispettivi proprietari, e nella formazione delle chiuse che essi faranno nei loro terreni, non restino interrotte né eccessivamente ristrette le strade doganali, né gli accessi ai fiumi, fossi, o scoli per abbeverare il bestiame, per condurlo ai bagni, o per altre occorrenze; e per queste strade doganali potrà il bestiame passare e pascolare liberamente senza aggravio, molestia, o impedimento alcuno.

Art. XXXVI. Per secondare il fine che Ci siamo proposti di estendere quanto sia possibile il numero dei Possessori, e quindi l'industria, e la coltivazione dei terreni, Ordiniamo che le Comunità, Luoghi Pii laicali, o altri Patrimoni comunitativi della Provincia Inferiore procedano alla vendita di tutti i beni che posseggono o che possederanno per l'avvenire; ferma stante però a favore di ciascheduna famiglia forestiera, che anderà a stabilirsi nelle rispettive Comunità della detta provincia, l'assegnazione gratuita di un moggio di terreno atto alla cultura, ordinata all'art. XVII dell'altro Nostro Editto di questo giorno concernente l'Esenzioni e Franchigie accordate agli abitanti della Provincia medesima.

Art. XXXVII. All'effetto di facilitare tali vendite, e di dar luogo al maggior concorso degli offerenti dovranno i Rappresentanti delle Comunità per mezzo dei loro soprintendenti, e rispettivamente gli Amministratori dei Luoghi Pii laicali o altri Patrimoni Comunitativi, procedere alla più comoda divisione di tutti i terreni o altri stabili da venderli, in quel maggior numero di porzioni che sarà conveniente secondo le circostanze locali, e farne fare immediatamente le stime sul loro actual valore, da servire in regola né successivi rilasci di esse porzioni: Avvertendo però che nelle stime dei terreni sia sempre dichiarato distintamente il valore del pascolo, giacché di questo dovrà essere reso conto separatamente secondo il disposto nell'antecedente art. XXXIV, e che nel regolare la stima di tal pascolo si detragga per i terreni non chiusi il sesto ordinato di sopra all'art. XX, in contemplazione delle spese che i compratori dovranno fare per chiedere i terreni acquistati.

Art. XXXVIII. Ed approvata che sia per mezzo di loro legittimi Partiti o Deliberazioni, la divisione dei beni stabili da alienarsi, dovrà a forma della medesima esser fatta nota di tali beni, distinti capo per capo secondo i loro più comuni vocabili e confini, e questa nota sarà per istruzione del pubblico tenuta affissa in Tavoletta al Pretorio, ed alle Parrocchie d'ogni Comunità, ed all'Ufficio de' Fossi di Grosseto.

Art. XXXIX. Chiunque vorrà attendere alla compra di tali stabili potrà presentare le sue offerte o ai Rappresentanti o al Soprintendente delle rispettive Comunità, o agli Amministratori degli accennati Patrimoni, o al Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto: E queste offerte dovranno essere esaminate dai Rappresentanti insieme col Soprintendente di ciascheduna Comunità, o rispettivamente dai predetti Amministratori, per doverne essi poi rimettere la loro relazione e proposizione al detto Provveditore, che Ce ne renderà conto con dire il suo sentimento per attendere le Nostre Determinazioni.

Art. XL. Sarà in facoltà dei compratori di pagare alle Comunità, e rispettivamente ai Luoghi Pii laicali ed altri Patrimoni comunitativi, il prezzo convenuto dei beni stabili che averanno acquistati, o di ritenerlo nelle mani in tutto o in parte; purché volendolo pagare a rate, queste non sieno minori della decima parte dell'intero prezzo: E per tutte quelle somme che resteranno loro nelle mani, dovranno i medesimi corrispondere il frutto recompensativo alla ragione del tre per cento, per il quale saranno obbligati insieme ed in solidum tanto il compratore quanto tutti gli altri possessori pro-tempore; riservato in tal caso a favore della Comunità e rispettivamente dei Luoghi Pii o altri Patrimoni comunitativi, il dominio sopra i detti beni stabili o per l'intero prezzo, o per quella porzione di esso che i compratori non avessero pagata.

Art. XLI. E volendo favorire sempre più simili contrattazioni, Dispensiamo i compratori dei terreni incolti o altri non soggetti a deterioramento, che sieno di pertinenza delle Comunità, Luoghi Pii, o altri Patrimoni comunitativi, dall'obbligo di prestare alcuna cauzione per il pagamento del frutto recompensativo sopra il prezzo, o sopra quella parte di esso che avessero ritenuta nelle mani: E solamente per quelli stabili che fossero capaci di deterioramento, come sono le case o altre Fabbriche, le Vigne, ed i Terreni pomati o boschivi, dovranno i Rappresentanti le Comunità o i rispettivi Amministratori dei Luoghi Pii ed altri Patrimoni comunitativi esigere dal compratore le opportune cauzioni per l'importare tanto dei deterioramenti, quanto del frutto recompensativo che fossero come sopra tenuti a corrispondere annualmente; ed il Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto resta specialmente incaricato d'invigilare sull'adempimento dell'obbligo come sopra ingiunto ai predetti Rappresentanti ed Amministratori.

Art. XLII. Mancando il compratore o i possessori pro-tempore al pagamento del frutto recompensativo per due anni continui, o creando un debito equivalente all'importare delle due annate, dovrà subito assegnarsi per mezzo del Tribunale competente un congruo termine al pagamento dei frutti maturati, e spirato questo termine senza che sia stato saldato il debito per le due annate, dovranno le Comunità e gli Amministratori dei Luoghi Pii, o altri Patrimoni comunitativi fare immediatamente istanza al Tribunale rispettivo, perché previe le stime da farsi nelle debite forme sia proceduto per mezzo del pubblico incanto ad una nuova vendita dello stabile.

Art. XLIII. Per tutto il tempo che dureranno gli incanti, e prima che sia seguita la liberazione dello stabile, se l'attual Proprietario pagherà il debito contratto per le due annate del frutto recompensativo e le spese che potessero essere occorse per gli incanti, il medesimo resterà nel pacifico possesso dello stabile, del quale perciò non sarà altrimenti proseguita la vendita.

Art. XLIV. Non presentandosi offerenti al primo incanto si procederà agli sbassi soliti sopra le stime dello stabile sino al quarto incanto inclusive; e questi incanti dovranno eseguirsi di settimana in settimana uno successivamente all'altro: E nel caso che dopo tali esperimenti la vendita non abbia potuto avere effetto, dovranno immediatamente rientrare in possesso dei rispettivi stabili le Comunità, o i Luoghi Pii, o altri Patrimonj comunitativi, ai quali appartenevano in origine, e resteranno a loro favore tutti gli accrescimenti o miglioramenti di qualunque specie benché eccessivi, fossero stati fatti dai precedenti Possessorj.

Art. XLV. Quando poi succeda la nuova vendita, starà a favore del primo compratore qualunque aumento che questa producesse sopra il prezzo della vendita precedente, e tanto per questo aumento di prezzo, quanto per tutte quelle somme, che fossero state pagate in conto del prezzo dello stabile, dovrà il nuovo compratore intendersela, e convenire liberamente col compratore antecedente, o con altri che lo rappresentassero.

Ed all'incontro per gli stabili, che in origine sieno stati considerati soggetti a deterioramento, sarà a carico dell'antecedente compratore e suoi mallevadori qualunque diminuzione sul valore dello stabile, che risultasse dalla nuova vendita, o dalle ultime stime giudiziali nel caso che lo stabile medesimo per mancanza di oblatori ritorni alle Comunità, o ai Luoghi Pii, o ad altri Patrimonj comunitativi.

Art. XLVI. Tutti gli affari come sopra rispettivamente affidati alle Magistrature delle Comunità della Provincia Inferiore, ed alli Amministratori dei Luoghi Pii o altri Patrimonj comunitativi, dovranno trattarsi e risolversi nei rispettivi casi per mezzo di legittime deliberazioni e partiti, da farsi nelle solite forme coll'intervento del Giudicante locale, il quale dovrà tenerne un esatto registro e rogarsene volta per volta, avvertendo di non ingerirsi nella sostanza di tali affari né avanti né in tempo dei partiti, ma solamente di mantenere nelle adunanze il buon ordine, e di ridurre a memoria ai votanti il disposto delle Leggi ed Ordini veglianti.

Art. XLVII. Qualora peraltro venisse fatto qualche partito contro gli Ordini, o per qualche spesa straordinaria irregolare o superiore alle forze delle rispettive amministrazioni, in tal caso il Giudicante ne farà sospendere l'esecuzione con darne immediatamente parte al Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto, il quale dovrà rendercene conto.

Art. XLVIII. Parimente ciascun Giudicante darà notizia al detto Provveditore delle Persone state elette o confermate per mezzo dei partiti, de' quali a tenore delle presenti Disposizioni viene a cessare l'obbligo dell'approvazione per la validità; essen-

do opportuno che egli sappia in tutti i tempi quali sieno gli Impiegati al servizio delle Comunità, Luoghi Pii, o di altre Aziende comunitative. E nella stessa occasione lo informerà dei rispettivi stipendi, che saranno annessi agli Impieghi conferiti o confermati, acciò tal notizia possa servire di riscontro per la revisione del rendimento dei conti e saldo delle ragioni dei Camarlinghi, che dovrà continuare a farsi annualmente nel predetto Ufficio de' Fossi di Grosseto per mezzo dei Ministri a ciò destinati, previo sempre il solito Sindacato avanti il Giudicente, Priori e Sindacatori delle rispettive Comunità, Luoghi Pii, ed altre Amministrazioni comunitative.

Art. XLIX. E per l'istesso fine dovranno ancora i Giudicenti esattamente ragguagliare il suddetto Provveditore di tutte le altre spese, che saranno state approvate o riformate con legittimi Partiti.

Art. L. Le Comunità della Provincia Inferiore continueranno fino a nuovo ordine a rimettere all'Ufficio de' Fossi di Grosseto le solite annuali corresponsioni, colle quali dee il detto Ufficio supplire alle spese necessarie per il governo e servizio della medesima Provincia; Riservandoci a dare in questa parte altre disposizioni, dopo che Ci sarà stato reso conto del risultato delle vendite, che saranno seguite delli stabili comunitativi, e dell'intero prodotto dei pascoli che saranno stati amministrati dalle medesime Comunità secondo il presente Regolamento.

Art. LI. Confermiamo provvisoriamente tutti gli altri Ordini e Regolamenti veglianti per il buon governo delle Amministrazioni delle Comunità, Luoghi Pii, ed altri Patrimonj comunitativi, come pur per l'Ufficio de' Fossi di Grosseto in tutte quelle parti alle quali non sia stato derogato, o data diversa disposizione col presente Editto.

IL. S. Editto 12 marzo 1784
Regolamento per la Comunità di Santa Fiora

(Omissis)

Art. XVI. Similmente vogliamo che, dal dì che avrà esecuzione il presente regolamento come sopra, restino abolite tutte le servitù di Pascolo, Ruspo, Legnatico, Terratico, ed ogni altra servitù, ed uso qualunque sia stato finora non tanto a favore del Feudatario quanto della Comunità, e Comunisti sopra i Beni Feudali, Comunitativi, o di particolari possessori, talché dal giorno predetto i fondi, e terreni rispettivi siano ed essere devano liberi da qualunque servitù, e il possessore ne deve godere il pieno dominio.